

## ALLEGATO "B"

### STATUTO

#### Articolo 1)

##### (Denominazione)

E' costituita l'Associazione denominata:

"SOLIDARIETA' MEDICO ODONTOIATRICA NEL MONDO - Organizzazione

Non Lucrativa di Utilita' Sociale" in breve "SMOM - ONLUS"

L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, intende perseguire finalita' di solidarieta' sociale e la sua struttura e' democratica.

#### Articolo 2

##### (Sede)

L'associazione ha sede in Milano, Viale Tibaldi n. 2;

Possono essere istituite altrove, purché nel Territorio della Stato Italiano, tramite l'organo competente, Uffici, Rappresentanze, Delegazioni, Sedi Secondarie.

#### Articolo 3

##### (Durata)

La durata dell'Associazione e' illimitata.

#### Articolo 4

##### (Finalita')

L'associazione e' laica e apartitica e persegue esclusivamente finalita' di coordinare e rappresentare singoli progetti le cui attivita' hanno come oggetto:

la promozione, il finanziamento, il coordinamento attuativo e finanziario di singoli progetti relativi:

- alla protezione della salute, con particolare riferimento alla salute orale, delle popolazioni in via di sviluppo, con progetti sanitari studiati ed allestiti da volontari del settore sanitario e non.

Medici, odontoiatri, infermieri, igieniste dentali, odontotecnici ed altri soggetti prestano la loro opera gratuitamente sia in Italia, sia all'estero;:

- alla difesa della dignita' umana e allo sviluppo della giustizia sociale e del diritto alla salute di ogni individuo, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi di educazione e prevenzione, alla realizzazione di strutture mediche ed odontoiatriche, alla fornitura di materiali di consumo, attrezzature e tecnologie adeguate, all'invio di volontari cooperanti ed esperti necessari, alla formazione di personale sanitario ed odontoiatrico locale di livello intermedio o ausiliario, all'attivita' di documentazione e formazione per sensibilizzare l'ambiente odontoiatrico italiano alle problematiche della salute orale del mondo:

- alla tutela, valorizzazione, rispetto dei costumi e delle culture locali, alla promozione della conoscenza e del dialogo interculturale per la tutela, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio sanitario dei paesi terzi al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, di solidarieta' e di salute generale, alla salvaguardia ed al rispetto dei diritti umani a prescindere dal sesso, dalla

religione, dalla cultura e dalle condizioni economiche e alla tutela dei diritti civili;

- all'organizzazione di iniziative e di campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attivita' istituzionali dell'Associazione;

- alla promozione di progetti di sviluppo integrati, nel rispetto delle dinamiche locali, culturali, sociali ed economiche; tali progetti promossi nel settore sanitario, educativo ed imprenditoriale, sono volti a migliorare le condizioni delle comunita' locali in modo permanente, devono avere obbiettivi di sviluppo chiari, adottare strategie consequenti e, infine, prevedere risultati, sostenibili nel tempo, da parte delle comunita' locali.

L'associazione sosterra' inoltre:

- "progetti assistenziali" in caso di condizioni ambientali straordinarie, quali guerre, calamita' naturali o altre situazioni locali in cui non sia possibile intervenire in maniera strutturale;

- "progetti associati" intendendo come tali quelli promossi da altre associazioni o gruppi di volontari che, condividendo i valori della presente ONLUS, ne facciano richiesta;

L'Associazione garantisce l'indipendenza e l'integrita' progettuale e realizzativa di ogni singolo progetto proposto, in quanto compatibile con i valori sopra indicati, vietandosi di intervenire in ogni questione essenzialmente dipendente dai regolamenti interni. Si garantisce, in tal modo, ad ogni progetto il vantaggio delle sinergie reciproche nel rispetto, pero', delle singole autonomie ed identita' degli stessi.

L'Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione, fatta salva in ogni caso la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, potra' aderire o appoggiarsi, in via permanente od occasionale, a tutte quelle istituzioni, che a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale svolgono azioni, che possano favorire la migliore realizzazione dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione puo' stipulare Convenzioni con Enti Pubblici, puo' beneficiare di finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, della Comunita' Europea ed in genere di Enti Pubblici.

Puo' concedere premi e borse di studio per la ricerca nei campi indicati nel presente articolo.

L'associazione puo' depositare un proprio Logo presso gli Uffici competenti.

#### Articolo 5

##### (Soci)

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto

costitutivo della associazione;

-soci onorari: sono coloro che per particolari meriti nel settore del volontariato, professionale o per la promozione e attuazione delle attivita' associative sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;

-soci collaboratori: sono coloro che prestano la loro opera spontaneamente e gratuitamente, senza alcun fine di lucro, anche indiretto;

-soci sostenitori: sono coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con il versamento di una quota annua superiore alla normale quota sociale con donazioni o con particolari prestazioni a favore dell'Associazione.

- soci ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La qualificazione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

#### Articolo 6

##### (Iscrizione dei soci)

Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori d'eta' e interessate alla realizzazione delle finalita' istituzionali, le quali ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei nuovi soci e' deliberata dal Consiglio Direttivo dietro domanda anche orale dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo dovrà motivare il diniego dell'approvazione medesima.

I soci devono sottoscrivere l'impegno di condividere e rispettare gli obiettivi e le finalita' dell'Associazione e le direttive emanate dagli Organi di Governo Sociali.

I soci versano annualmente una quota di iscrizione il cui importo e' deciso dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta automaticamente la decadenza dall'associazione.

L'elenco degli associati e' stilato ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

#### Articolo 7

##### (Obblighi e Attivita' dei soci)

I Soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali rispettandone lo spirito animatore;

b) sostenere con lealta' ed impegno le attivita' associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa recare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell'Associazione;

c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente

concordati con la cura e la diligenza dovute;  
d) versare i contributi associativi nella misura e con le modalita' stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita e alle attivita' promosse dall'Associazione;
- b) ottenere dagli organi preposti le piu' ampie informazioni su ogni aspetto dell'attivita' sociale;
- c) partecipare, anche per delega scritta, alle Assemblee dei Soci;
- f) essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative previste dal presente Statuto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonche' per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota associativa non e' ripetibile in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne' in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Le prestazioni dei soci sono rese a titolo gratuito.

Comunque il Consiglio Direttivo puo' decidere di rimborsare ai soci le spese da loro sostenute per la partecipazione alle attivita' associative.

#### Articolo 8

(Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.

Ogni socio puo' recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed e' moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell'Associazione.

Il socio recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, ne' di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione.

La qualita' di socio si perde per decadenza, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione:

- prestazioni rese a titolo oneroso,
- violazione delle norme etiche o statutarie,
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa,
- condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico,

Potra' essere escluso il socio condannato per aver causato un danno diretto o indiretto all'Associazione e qualora sia condannato per reati infamanti. Comunque il socio potra' essere

sospeso in attesa di giudizio.

L'adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La decadenza e l'esclusione vengono pronunciate dal Consiglio Direttivo.

L'Associato escluso o decaduto puo' ricorrere al Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 9

##### (Organi associativi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) 'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non puo' essere in alcun modo vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Articolo 10

##### (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci e' composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed e' l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socio puo' farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio.

Ciascun delegato non puo' rappresentare piu' di tre soci.

L'Assemblea dei Soci e' convocata dal Presidente: almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso non raccomandato per posta, a mezzo fax o e-mail al domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio al momento della propria iscrizione o in seguito variato dallo stesso con comunicazione ricettizia alla associazione.

L'avviso dovrà inoltre essere affisso in apposito albo presso la sede della associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno.

L'assemblea e' validamente costituita ed atta a deliberare, pur in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci e vi assistano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purche' nel Territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà piu' uno dei

soci regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:

- con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci regolarmente iscritti, per modificare lo Statuto;
- con la presenza ed il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei soci regolarmente iscritti, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

#### Articolo 11

(Assemblea ordinaria dei Soci)

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; approva eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera sulle materie comunque proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

#### Articolo 12

(Assemblea straordinaria dei soci)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

#### Articolo 13

(Riunioni dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano per vita associativa; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

#### Articolo 14

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti dei terzi ed in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige l'ordine del giorno e le presiede; convoca, previa predisposizione dell'Ordine del Giorno su conforme mandato del Consiglio Direttivo, le assemblee, le presiede e assicura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Viene eletto dai Consiglieri qualora non via abbia provveduto l'assemblea.

In caso di assenza o altro impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vice Presidente piu' anziano per vita associativa.

#### Articolo 15

(Consiglio Direttivo: costituzione)

Il Consiglio Direttivo provvede a formulare e realizzare i programmi di attivita' dell'Associazione e allo stesso competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Alla carica di Consiglieri possono essere nominati unicamente soci, ed il numero di consiglieri eleggibili va da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri secondo deliberato dell'assemblea di nomina.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (QUATTRO) anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, revoca e/o decadenza di un Consigliere, questi verra' sostituito dal socio, risultato primo dei non eletti nell'ultima votazione tenuta e che avra' accettato la carica, cooptato dallo stesso Consiglio con delibera da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea.

Il Consigliere cosi' nominato scadra' contemporaneamente alla scadenza naturale del Consiglio.

#### Articolo 16

(Consiglio Direttivo: convocazione e compiti)

Il Consiglio Direttivo e' convocato, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso, ogni volta che Egli lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La convocazione e' fatta con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, affisso presso la sede dell'Associazione e inviato ai soci attraverso telegramma, fax o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo puo' essere convocato, attraverso le modalita' suddette, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei suoi membri compreso il Presidente; non e' ammessa la partecipazione per delega.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo e' comunque validamente costituito ed e' atto a deliberare, anche in assenza delle formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione, che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea.

Ha facolta' di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali con facolta' di delegare i propri poteri e la firma sociale ad uno o piu' dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo e i Consiglieri Delegati possono rilasciare, anche a terzi, nei limiti dei propri poteri, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Tra le attivita' di sua competenza, il Consiglio Direttivo:

- decide sui progetti da accogliere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione;
- presenta all'Assemblea i programmi di massima delle attivita' da svolgere durante l'anno sociale;
- da' esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- determina le quote annuali di partecipazione all'Associazione, nonche' i termini e le modalita' di versamento;
- elegge, tra i propri membri, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, a maggioranza semplice il Presidente, elegge inoltre un Consigliere Tesoriere e un Consigliere Segretario;
- ha l'obbligo di predisporre annualmente il resoconto annuale dal quale devono risultare, tra l'altro, i beni e i contributi; il resoconto e' da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'Approvazione;
- ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- delibera, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, la esclusione e la decadenza del socio;
- emana ogni provvedimento riguardante il personale dipendente o i collaboratori;
- compie tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea dal presente Statuto.

Il Consigliere Tesoriere cura la gestione della cassa dell'organizzazione e ne tiene la contabilita'.

Il Consigliere Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle Adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attivita' esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Consigliere segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee, del Consiglio Direttivo, nonche' il libro degli aderenti all'associazione.

#### Articolo 17

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra non soci.

Qualora non via abbia provveduto l'assemblea il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori resta in carica 4 (QUATTRO) anni e deve essere convocato alle riunioni di Consiglio che hanno come ordine del giorno la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo di esercizio.

#### Articolo 17 bis

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra non soci.

Qualora non via abbia provveduto l'assemblea il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Giudica "ex bono et aequo" relativamente alle questioni di controversie tra i soci e l'Associazione, in particolare in seguito a ricorsi dei soci per esclusione e per decadenza.

Le decisioni prese sono inappellabili.

Resta in carica 4 (QUATTRO) anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

#### Articolo 18

(Durata dell'anno sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

L'assemblea che approva il bilancio consuntivo e propone quello preventivo dovrà essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno.

#### Articolo 19

(Finanziamento delle attivita')

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio dell'associazione e' costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione attraverso donazioni, lasciti e legati.

Le entrate necessarie per la copertura finanziaria delle spese inerenti le attivita' istituzionali svolte provengono da:

- quote associative annuali, il cui ammontare viene deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo,

- donazioni libere dei soci sostenitori,
- eventuali altri donativi liberali degli associati,
- erogazioni liberali da parte di Societa', Enti, Persone fisiche e giuridiche che intendano sostenerne l'attivita',
- proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attivita' direttamente connesse,
- redditi dei beni patrimoniali,
- ogni altra entrata dipendente da iniziative consentite dalla legge.

Le donazioni, i lasciti o i finanziamenti inviati per progetti specifici verranno destinati integralmente ad essi nel rispetto della volonta' del soggetto erogante.

In relazione alle attivita' svolte sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche, atte a rappresentare analiticamente e compiutamente le entrate, le uscite ed in genere tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Dette scritture registrate utilizzando il libro giornale e il libro degli inventari sono depositate e consultabili per gli accertamenti di legge (art. n. 20-bis DPR 600/73) presso le sede dell'Associazione.

#### Articolo 20

(Dipendenti e Collaboratori)

L'organizzazione puo' assumere dipendenti, sia in Italia, che all'estero.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle norme vigenti in materia nei singoli Stati nei quali i dipendenti svolgono la loro attivita'.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per le responsabilita' civile verso i terzi, fatte salvo quanto necessario per legge nei singoli Stati ove svolgono la loro attivita' lavorativa.

L'organizzazione puo' (per sopprimere a specifiche esigenze) giovarsi dell'opera di collaboratori, stipulando con loro contratti ad hoc aventi tutti i crismi di legge.

#### Articolo 21

(Avanzi di gestione)

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione e' obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 22

(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sara' devoluto, secondo norme e modalita' stabilite dall'Assemblea straordinaria dei soci, ad altre Organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale o a fine di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

(Regolamenti interni)

Per garantire il miglior funzionamento dell'Associazione, l'Organo Direttivo potra' emanare regolamenti interni che dovranno essere poi approvati dall'assemblea dei soci.

Articolo 24

(Rinvio alle leggi pertinenti)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

F.TO META OSTAN  
F.TO PALERMA CLAUDIO  
F.TO FRANCO MOHWINCKEL  
F.TO MASSIMP PIGHETTI  
F.TO MAURIZIO SCARPA  
F.TO GIACINTO VALERIO BRUCOLI  
F.TO PIAZZA ELENA  
F.TO POPESCU CARMEN LUNITA  
F.TO LEONARDO PIETRA  
F.TO PINO MARCO LA CORTE  
F.TO GIUSEPPE CARRA  
F.TO STEFANO ONOFRI  
F.TO EMANUELE AMBRECK  
F.TO MARIA BAMBINO  
F.TO MARIA GRAZIA RUSSO  
F.TO LEONARDO JAUMANN  
F.TO ANTONELLA CAGNAZZI  
F.TO FEDERICO ROMANELLI  
F.TO BROGGINI UI SHIK detto ENZO  
F.TO LAURA RABBONI  
F. MARCO GILARDELLI

*Copia conforme dei singoli regolamenti*  
Finne.

Milano, 22 marzo duemilaquattro



*Mario Lanari*